

Castella

RACCOMANDATA

# REGIONE PUGLIA

Prot. N. 28/4253 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 21 mar. 1978 197

OGGETTO: Trasmissione del disegno di legge "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole".

Al Commissariato del Governo per la  
Regione Pugliese  
BARI

e p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio della  
Regione Puglia  
SEDE

du

Si trasmette in cinque esemplari il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 14 marzo 75, concernente "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole" e si prega codesto Commissariato di voler curare l'invio del medesimo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari Esteri - D.G.A.E. Ufficio VI CEE - per l'ulteriore comunicazione dell'elaborato alla Commissione CEE, ai sensi dell'art. 93, par.3 del Trattato di Roma.

IL PRESIDENTE

(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

Liuzzi

Gennaro Trisorio Liuzzi

Dapp/am

COMUNICAZIONE REGIONALE	
A. R. 1/1/78	
Data: 21/3/78	
Profil. N. <u>1258</u>	

Liuzzi

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 10

"AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL SETTORE DELLE STRUTTURE ED  
INFRASTRUTTURE AGRICOLE".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta  
dell'11 marzo 1975.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE  
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE NEL SETTORE DELLE STRUTTURE ED  
INFRASTRUTTURE AGRICOLE.

E' noto che la continua lievitazione dei prezzi ha messo in serie difficoltà gli organismi cooperativi, i consorzi e gli Enti pubblici, particolarmente l'Ente di sviluppo e l'Ente di irrigazione, impegnati nella realizzazione di numerosi progetti di interesse collettivo i cui costi, durante il lungo iter burocratico, sono progressivamente e notevolmente aumentati.

Infatti l'istruttoria tecnico-amministrativa presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e presso la Commissione della Comunità Economica Europea, per ottenere i benefici previsti dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 o quelli della "Sezione Orientamento" del F.E.O.G.A. integrati dall'articolo 35 della predetta legge, è durata generalmente uno-due anni: tempo questo, dato il ritmo accelerato di aumento dei prezzi, sufficiente per rendere inadeguata la spesa ammessa per la esecuzione delle opere finanziate.

Basti pensare che, secondo i dati ufficiali, nel solo anno 1974 gli indici di incremento dei prezzi hanno raggiunto mediamente il 43,6% per i materiali da costruzione, il 35,6% per le attrezzature ed i prodotti metalmeccanici ed il 38% per la manodopera.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

- 2 -

In generale si tratta di iniziative di grande interesse economico-sociale quali: la costruzione di impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, le infrastrutture di base riguardanti la viabilità minore, l'elettrificazione e l'approvvigionamento idrico delle campagne, nonché gli impianti irrigui interaziendali promossi e realizzare dai Consorzi di Bonifica o dall'Ente di Irrigazione.

Tale situazione ha costretto i promotori e beneficiari di dette opere ad accollarsi la differenza, spesso notevole, del costo ricorrendo a prestiti molto onerosi presso Istituti bancari. In taluni casi le cooperative stesse non hanno potuto iniziare le opere perché le gare di appalto sono andate ovviamente deserte o le hanno dovute forzatamente interrompere perché non sono state in grado di sopportare i maggiori oneri di finanziamento.

A questo si aggiunge che le imprese hanno ri-chiesto le revisione prezzi, a norma delle vigenti disposizioni in materia, e le cooperative hanno dovuto far fronte a questa maggiore spesa con propri mezzi finanziari, aggravando sempre più il proprio bilancio.

D'altra parte nè il Ministero dell'Agricoltura nè la CEE hanno adottato il principio, sebbene sia stato più volte invocato, di adeguare i benefici concessi alla effettiva maggiore spesa quale risulta dagli atti di collaudo o dalla revisione prezzi, come normalmente avviene per le opere di bonifica.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

- 3 -

Per questi motivi ed al fine di non bloccare la realizzazione di investimenti altamente produttivi dell'ordine di circa 45 miliardi di lire nel settore agricolo, che nel contesto dell'economia regionale assume primaria importanza, nonché per alleviare il peso delle passività onerose di molte cooperative e dell'Ente di sviluppo derivanti dai maggiori costi della esecuzione di impianti di interesse collettivo, nonché di infrastrutture indispensabili per una convivenza civile nella campagna, è stato predisposto l'allegato schema di disegno di legge che si propone di concedere agevolazioni creditizie sulle maggiori spese sopportate per la realizzazione delle opere o degli impianti, indicati nell'allegato prospetto A).

A tali oneri si debbono aggiungere le esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari non agevolati per i maggiori costi incontrati nella esecuzione degli impianti cooperativi collaudati prima del 1° aprile 1972 ed ammessi al concorso finanziario dello Stato in applicazione del primo e secondo "Piano Verde", come da allegato prospetto B), nonché le passività esistenti all'entrata in vigore della presente legge e riferibili a spese di gestione nella fase di primo avviamento delle iniziative, passività che, secondo una recente indagine all'uppo svolta dall'Ente di Sviluppo si valutano oltre 1.600 milioni.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO L'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

Tanto premesso, il d.d.l. si propone, con la autorizzazione di mutui di miglioramento fondiario ven tennali e con la concessione di contributi integrativi i in conto interessi, di rendere possibile la realizza- zione di progetti non ancora in esecuzione e, per quel- li già ultimati in epoca posteriore al 31 marzo 1972 con costi superiori alle previsioni, di alleviare il peso delle passività onerose originate dalla differenz- za di spesa.

Dal punto di vista finanziario il problema trova la sua soluzione con i fondi recati - per la con- cessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario - dal D.L. 24/2/1975 n. 26.

La quota annuale di detti fondi - che si aggi- rerà per la Puglia intorno ai 2.250 milioni - potrà es- sere impiegata in parte per i predetti scopi, per i qua- li si prevede di impegnare 1.500 milioni di lire all'an- no, e per la differenza, per la concezione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario concernenti strut- ture più strettamente aziendali.

Il d.d.l. affronta poi il problema delle pas- sività onerose degli organismi cooperativi - sia che le stesse provino soddisfazione nelle maggiori spese sop- portate per la realizzazione di opere ammesse alle prov- videnze statali o comunitarie ed ultimate prima del 1° aprile 1972, sia che dipendano dalle spese di gestione

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

- 5 -

nella fase di primo avviamento degli impianti - e lo risolve con la autorizzazione di mutui straordinari una tantum e la concessione di un contributo integrativo in conto interesse pari alla differenza tra il tasso massimo autorizzato e quello a carico dei mutuatari, impegnando a carico del bilancio regionale una spesa annua di L. 250.000.000 per venti anni, somma sufficiente per assistere operazioni creditizie per oltre 2.600 milioni.

Lo schema del disegno di legge si compone di 12 articoli.

Con il primo articolo si indicano le finalità che con il disegno di legge la Regione intende perseguire, concedendo contributi integrativi in conto interessi per le opere finanziate dal FEOGA e dal Ministero dell'Agricoltura.

Con il secondo articolo vengono precisati i limiti di operatività delle provvidenze creditizie che possono essere concesse a favore di organismi cooperativi, consorzi ed enti pubblici, ivi compresi l'Ente di sviluppo e l'Ente di irrigazione.

Con il terzo articolo vengono indicate le procedure per stabilire l'entità della spesa da ammettere alle agevolazioni creditizie regionali per i progetti in corso di esecuzione o realizzati posteriormente alla data del 31 marzo 1972.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLA, FORESTE, CACCIA e PESCA

- 6 -

Con il quarto articolo si stabilisce la ca-  
sistica per la concessione di mutui di miglioramento  
fondiario per le strutture aziendali.

Con il quinto articolo vengono dettate norme  
per il ripianamento di esposizioni debitorie a favore  
di cooperative agricole che gestiscono impianti di rac-  
colta, conservazione, lavorazione e vendita di prodotti  
agricoli realizzati prima del 1° aprile 1972, derivanti  
sia dai maggiori costi incontrati nella realizzazione  
di tali impianti sia nella gestione in fase di avviamen-  
to.

L'articolo sesto disciplina le procedure per  
ottenere le predette agevolazioni creditizie.

L'articolo settimo stabilisce che i rapporti  
fra la Regione e gli Istituti bancari debbono essere re-  
golati da apposita convenzione nella quale oltre alla  
indicazione dei tassi di interesse a carico della Regio-  
ne ed a carico dei mutuari, in base alle vigenti dispo-  
sizioni in materia di credito agrario di miglioramento,  
deve precisarsi che la Regione stessa si impegna a cor-  
rispondere all'Istituto mutante, per venti anni, la sua,  
quota parte di contributo negli interessi.

L'articolo ottavo precisa che la concessione  
e liquidazione del contributo negli interessi dovrà es-  
sere effettuata annualmente con deliberazione della Giun-  
ta regionale.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

- 7 -

L'articolo nono considera i mutui agevolati previsti del disegno di legge operazioni di credito agrario a tutti gli effetti e stabilisce che sono assistiti dal "Fondo intebancario di garanzia".

L'articolo decimo detta le norme per il finanziamento del disegno di legge e prevede la istituzione di 2 capitoli nel bilancio della Regione a decorrere dal 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994, uno per gli interventi di cui agli articoli 1 e 4, l'altro per quelli previsti dall'articolo 5.

Con l'articolo 11° si apportano variazioni al bilancio per l'anno 1975 per il finanziamento dei capitoli istituiti dal d.d.L. per lo stesso anno.

L'articolo dodicesimo detta norme di carattere finale e generale.



L'ASSESSORE  
(Dott. Angelo MONFREDI)

# REGIONE PUGLIA

ASSISTENZA REGIONALE ALL'AGRICOLTURA

## ART. 1

Strutture ed infrastrutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato Italiano.

Al fine di agevolare le opere di interesse collettivo che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento CEE del Consiglio n. 17/64 del 5 febbraio 1964 e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, numero 910, nonché gli impianti cooperativi di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e creditizie di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 910, per la cui esecuzione, stante l'aumento dei prezzi, la spesa ammessa è inadeguata, la Regione può concedere sul supero di spesa contributi integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'articolo 16 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 2

### (SOGGETTI BENEFICIARI)

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi, a favore di organismi cooperativi, consorzi ed enti, sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta come documentata dal conto finale e la spesa ammessa, per le medesime opere ed impianti, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con proprio decreto di impegno.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE REGIONALE

## ART. 3

(SFERA D'AZIONE DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE)

Il contributo di cui all'articolo 1 può essere concesso per opere ed impegni in corso di realizzazione od ultimati posteriormente al 31 Marzo 1972 - sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione prezzi per aumenti che si sia-no verificati in corso di esecuzione.

Sugli elaborati concernenti la revisione dovrà esprime-re il proprio parere il Comitato tecnico provinciale per la bonifica.

Per le opere già ultimate le istanze di revisione devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.

# REGIONE PUGLIA

ASSOCIAZIONE REGIONALE

## ART. 4

(MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI)

Per l'attuazione delle iniziative previste al 1° comma dell'art. 16 della legge 27/10/1966, n. 910, quando la spesa preventivata supera i 20 milioni, è concesso sol tanto il mutuo agevolato sulla spesa riconosciuta ammis sibile per la esecuzione delle opere.

Quando la spesa preventivata non superi i 20 milioni e le iniziative vengono eseguite con il contributo in con to capitale a carico del bilancio regionale, oltre il contributo è concesso il mutuo agevolato, contratto ai termini della legge 5 luglio 1928 numero 1760, sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo medesimo.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

## ART. 6

### (PROCEDURE)

Per ottenere i benefici di cui ai precedenti artt. 1 - 4 - 5, gli interessati devono inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste domanda in carta legale corredata della necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà con nulla-osta dell'Assessore dell'Agricoltura e Foreste.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO CREDITO AGRARIO

## ART. 7

(RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO)

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, ed i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente mutuante deve essere quello fissato con decreto interministeriale previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico del mutuatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE

## ART. 8

(MODALITA' DI APPLICAZIONE)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla  
Agricoltura e Foreste, provvede alla concessione ed  
alla liquidazione del concorso regionale sui mutui pre  
visti dagli artt. 1 - 4 - 5 della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE REGIONALE

## ART. 9

(GARANZIA SUSSIDIARIA DEL FONDO INTERBANCARIO)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite, ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattamta prevista dall'articolo 36 medesimo.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE REGIONALE

ART. 10

(NORME FINANZIARIE)

Alle spese per l'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 4 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L. 2.252 milioni in apposito capitolo recante la denominazione: "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole in applicazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. del "che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dal D.L.24/2/1975 n. 26.

Alle spese per l'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di Lire 500 milioni in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. del che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonchè con finanziamenti statali nel settore della agricoltura.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE  
ART. 11

Al bilancio per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

## Parte spesa

### Variazioni in diminuzione:

Cap....."Interventi per la concessione  
(da sopprimere) del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario con l'assegnazione recata dal D.L.24.2.75 n. 26" L. 2.252.000.000

Cap....."Concorso nell'interesse sui mutui concessi alle Cooperative per la trasformazione di passività onerose esistenti al 31/12/1973 ai sensi dell'art. 6 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni" L. 250.000.000

### Variazioni in aumento:

Cap....."Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole in applicazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale n.....del " L. 2.252.000.000

Cap....."Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie in applicazione dell'art.5 della legge regionale n. del L. 250.000.000

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE DELLO STATO CIVILE E P.F.C.O.R.

## ART. 12

(NORME FINALI)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

RIPILOGO DELLE STRUTTURE A CARATTERE COLLETTIVO RIGUARDANTI GLI IMPIANTI COOPERATIVI DI LAVORAZIONE: VAINI, VAINI, DI ECOLOGIA, AGRICOLI E ZOOTECNICI, GLI IMPIANTI INTERAZIONALI BANCHE E LE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE SOCIALE (VIABILITA', ELETTRIFICAZIONE ED ACQUEDOTTI RURALI) IN CORSO DI REALIZZAZIONE O REALIZZATI POSTERIORMENTE AL 31 MARZO 72

(milioni di lire)

PROVINCIE	Impianti coop. di lavorazione e valoriz. prodot. agr. zootecn.			Impianti di irrigazione interaziendali			Infrastrutture di carattere sociale			In complesso		
	Spesa ammessa	Spesa effettiva	Differenz. spesa non finanziat.	Spesa ammessa	Spesa effett.	Diff. spesa non finanz.	Spesa ammessa	Spesa effettiv.	Diff. spesa non finanz.	Spesa ammessa	Spesa effettiv.	Differ. spesa non finanziaria
FOGGIA	1.404	2.049	645	-	-	-	-	-	-	1.404	2.049	645
BARI	6.391	10.388	3.997	2.008	2.800	792	-	-	-	8.399	13.188	4.789
TARANTO	1.966	2.725	759	672	1.070	398	12.024	15.405	3.381	14.662	19.200	4.538
BRINDISI	2.169	3.295	1.126	-	-	-	315	441	126	2.484	3.736	1.252
LECCE	3.949	4.976	1.027	917	1.250	333	560	784	224	5.426	7.010	1.584
TOTALE ..	15.879	23.433	7.554	3.597	5.120	1.523	12.899	16.630	3.731	32.375	45.183	12.808

PROSPETTO B

RIPARTIZIONE DELLA MAGGIOR SPESA NON COPERTA DA FINANZIAMENTI PUBBLICI E SOPPORTATA DA  
ORGANISMI COOPERATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI LAVORAZIONE E VALORIZZAZIO-  
NE DI PRODOTTI AGRICOLI E SOTTOSIDI COLLEGATE ANTERIORI AL 1° APRILE 1972.

PROVINCIE	Spesa ammessa	Spesa effettivamente sopportata	Maggiore spesa non coperta da finanziamenti pubblici
FOGGIA	519.905.585	638.347.875	118.442.290
BARI	1.432.528.725	1.915.282.050	482.853.325
TARANTO	559.757.460	812.710.146	252.952.686
BRINDISI	1.147.435.000	1.731.458.23	164.023.129
TOTALE ....	3.659.626.770	4.695.908.500	1.036.281.730

PO/as